

**Giustizia amministrativa**

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli
Tribunali**[Torna alla pagina
precedente](#)**N. 05007/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04013/2015 REG.RIC.****REPUBBLICA ITALIANA****Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania****(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro
generale 4013 del 2015, proposto
da:

Umberto Torre, Maria Elena
Ainora, Daniele Dalla Chiesa
Mastromo, Francesco Sorgente,
Marianeve Olivieri, Giovanna
Albano, Francesco Isernia, Mario
Acquaviva, Fabio Canciello,
Gianvito Ligorio, Giuseppe
Lubrano Ladavera, Daniela De
Blasio, Serena Meola, Antonio

Nigro, Gabriella Garofalo, Fabio Spina, Alessandro Martino, Chiara Chianese, Serena Paladino, Raffaele Palmisano, Roberta Punzo, Carla Rovai, Giuseppina Faraso, Antonio Russo, Rosaria Meucci, Natjia Valenti, Giuseppe Galiero, Veronica Parisi, Raffaele Bianco, Salvatore La Gatta, Adele Stornaiuolo, Maddalena La Montagna, Antonietta Fuschillo, Giovanni Iasevoli, Valeria Castaldo, Lucia Minichini, Vincenzo Viscusi, Daniela De Riso, Gennaro Melluso, Luisa Savignano, Antimo Mentino, Giovanna Norino, Daniela Farina, rappresentati e difesi dagli avv. avv. Angela Aiello, Vincenzo Fiengo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio, 64;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale

dello Stato di Napoli, domiciliata in
Napoli, Via Diaz, 11;
Regione Campania, in persona del
Presidente P.T., rappresentato e
difeso dall'avv. Tiziana Tagliatela,
con domicilio eletto presso l'avv.
Tiziana Tagliatela, Avvocatura
Regionale, in Napoli, Via S. Lucia
81;

nei confronti di

Marisa Rillo, Giovanna Fiengo;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto dirigenziale n.113 del
2015 pubblicato su burc n.20 del
2015 recante modificazioni alla
graduatoria del concorso per
l'ammissione di n.80 medici al corso
di formazione specifica in medicina
generale 2014/2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in
giudizio del Ministero della Salute,
del Ministero dell'Istruzione

dell'Università e della Ricerca e della Regione Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- parte ricorrente impugna la graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina generale della Regione Campania per il triennio 2014/17;
- occorre integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria impugnata, mediante pubblici proclami, tenuto conto dell'elevato numero dei partecipanti alla selezione concorsuale;
- la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;

- l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.”;

- in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per

pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'amministrazione regionale dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l'indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata: in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Ottava Sezione del TAR Campania del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";
- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito internet

dell'amministrazione con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 20 dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 10 dal termine predetto; il ricorso integrato dall'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale; Considerato che le esigenze cautelari rappresentate con il ricorso possono essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione sollecita dell'udienza pubblica per la discussione del merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione;

fissa per la discussione del merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a. l'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016;

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Fabrizio D'Alessandri,

Presidente FF

Olindo Di Popolo, Primo

Referendario

Francesca Petrucciani, Primo

Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)